

ORDINANZA COMMISSARIALE

N. 604 DEL 23/12/2019

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE DESTINATE AL CONSUMO IMMEDIATO IN CONTENITORI NON DI CARTA O PLASTICA PER TUTTO L'ARCO DELLE GIORNATE DI MARTEDI' 24 E MARTEDI' 31 DICEMBRE 2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

con il Decreto Legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito con modificazioni nella Legge 18 aprile 2017, n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", il Legislatore ha definito la sicurezza urbana quale "... bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città"... prevedendo la possibilità di adozione di incisivi provvedimenti in relazione a situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana;

nell'ottica della realizzazione di un sistema unitario ed integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali, questa Amministrazione Comunale è consapevole della necessità di adottare adeguate misure di safety e di security, in particolare per le giornate di martedì 24 e martedì 31 dicembre 2019;

visto il fitto calendario di iniziative promosso con Deliberazione del Commissario straordinario, assunto con i poteri di Giunta Comunale n. 118 del 12/12/2019;

verificato negli anni precedenti che in occasione delle festività natalizie vi possa essere da un lato una tendenza, da parte di alcuni Esercizi Pubblici, a debordare dal lecito consentito e dall'altro, da parte degli avventori, ad abusare di sostanze alcoliche;

Considerato che:

le predette situazioni sono connesse alla vendita per asporto di alimenti e bevande destinate al consumo immediato, in particolare alcoliche, ad opera di esercizi commerciali, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande, circoli privati e attività similari, nonché anche attraverso le attività di distributori automatici, nelle ore serali e notturne;

gli alimenti e le bevande vendute per asporto sono consumate su suolo pubblico e che successivamente i contenitori sono abbandonati sul suolo pubblico, senza alcun riguardo per la pulizia dei luoghi, in spregio alle norme più elementari di igiene e di civile utilizzo degli spazi cittadini, tanto da costituire una fonte di pericolo per i soggetti che abitano in quei luoghi o vi transitano;

Visto il D.L.gs. 26.03.2010 n. 59 "attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno" per il quale in presenza di motivi imperativi di interesse generale, cioè per ragione di pubblico interesse, quali ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, l'accesso e l'esercizio di una attività di servizio possono subire limitazioni e restrizioni nel rispetto dei principi di non discriminazione e proporzionalità (artt. 8 e 12);

Visto l'art. 9 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/1931 e s.m.i. (di seguito T.U.L.P.S.) il quale prevede che chiunque ottenga una autorizzazione di polizia deve osservare, oltre le condizioni stabilite dalla legge, anche le prescrizioni che la Pubblica Amministrazione ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 50, comma 5 del D.L.gs. 18 Agosto 2000, n. 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), così come modificato dall'art. 8 del D.L. 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. n.48, che attribuisce al Sindaco la possibilità di emettere ordinanze, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana...",

Ritenuto pertanto, per tutte le motivazioni di pubblico interesse sopra rappresentate, dover adottare misure contingibili ed urgenti che rappresentino un giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare l'incolumità fisica, la pacifica convivenza, il diritto al riposo delle persone, il decoro e la sicurezza urbana e il dovere di garantire l'esercizio della libertà di iniziativa economica;

Visto l'art. 7 bis del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunale;

Considerato opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, in relazione all'urgente necessità di adottare interventi in via preventiva, volti a superare la situazione di grave incuria e degrado sopra rappresentata, anche per evitare possibili pericoli che potrebbero minacciare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana,

ORDINA

Per tutto l'arco delle giornate di martedì 24 martedì e martedì 31 dicembre 2019

1. il **DIVIETO** di vendita di alimenti e bevande destinate al consumo immediato, **su tutto il territorio comunale**, in contenitori **NON DI CARTA O PLASTICA**, da parte di:

attività di somministrazione di alimenti e bevande, autorizzate anche in forma temporanea;

circoli privati;

distributori automatici;

attività artigianali autorizzate alla vendita di bevande,

esercizi commerciali:

operatori del commercio su aree pubbliche;

tutte le forme speciali di commercio in genere che consentano la vendita di bevande in vetro;

il **DIVIETO** di consumare su suolo pubblico alimenti e bevande di qualsiasi natura in contenitori **NON DI CARTA O PLASTICA**, fatto salvo l'utilizzo delle stesse esclusivamente all'interno dei locali;

il **DIVIETO** della detenzione su area pubblica, ai fini dell'immediato consumo, alimenti e bevande in contenitori **NON DI CARTA O PLASTICA**;

di **ESPORRE**, in modo ben visibile al pubblico, il presente provvedimento di divieto.

Restano fermi:

il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni 18 ai sensi della legge 125/2001 e s.m.i. nonché dall'art. 689 del codice penale;

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e che la stessa sia trasmessa:

- al Prefetto
- al Commissariato di P.S.;
- Comando Stazione Carabinieri;
- Al Comando Polizia Locale
- Alla Guardia di Finanza

Viene trasmessa altresì:

- alle Associazioni di Categoria;
- alle Associazioni dei consumatori;
- agli Organi di stampa locali, per la divulgazione.

INFORMA

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da specifiche leggi e regolamenti, la violazione al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli art. 7bis del d. lgs. 267/2000 e s.m.i. da euro 25,00 ad € 500,00.

Si applicheranno altresì le "Disposizioni in materia di pubblici esercizi" di cui all'art. 12 del richiamato Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, che prevedono, nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo n.267/2000, la eventuale applicazione da parte del Questore della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'art. 100.

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 /11/1981 n. 689 l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco di Andria al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge richiamata.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge n. 241/1990, che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- **ricorso** giurisdizionale innanzi al TAR entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima ovvero di sua legale conoscenza oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalle stesse date.

Gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione e rispetto della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Gaetano Tufariello / INFOCERT SPA